

DONAZIONE DI CARLO VERGARA A FAVORE DEL FIGLIO PRIMOGENITO FILIPPO¹
© 2011 Roberto Vergara Caffarelli

[inizia 322 e 420]

Copia =

[f. 138.r] Die octavo Mensij Octobris millesimo sexcentesimo sexagesimo septimo Neapoli in Nostri presentia constitutus D[omi]nus D. Carolus Vergara de Neapoli U[troque] J[ure] D[oc]tor, qui agens infrascripta omnia per se, suisque heredibus, et successoribus & sponte asseruit coram nobis, et me Notario publico & ad ejus requisitionem interveniente nomine, et pro parte Philippi Vergara ejus filij, et pro eodem Philippo ejusque heredibus, et successoribus in vulgari sermone loquendo pro clariori facti intelligentia.

Come fra l'altri beni burgensatici, che colla grazia del Sig. Iddio possiede, sono l'infrascripti cioè, una Massaria con torre, casa, e giardino sita nella Villa di Posillipo² nel luogo detto Ancaro³ comprata dalla Sig.ra Claudia Piscicello⁴, et dopoi detta compra ha fatto acquisto di due altre Massarie contigue alla suddetta, e di altre case, e giardini, et Massarie in detta villa iuxta li loro confini, e di alcuni censi così redimibili, come irredimibili, e di alcune annue Entrate sopra li quali beni tutti non si deve peso alcuno, eccetto ché docati quattro o mezzo ann[ui] a Bartolomeo alla Strettola⁵, et un docato, che si pretende [f. 138.v] dal Monastero di D. Alvina⁶, et di annui docati venti per Capitale di docati quattrocento, che si devono ad Anna Grimaldo, e di più una Massaria con casa, taverna, e

¹ Archivio di Stato di Napoli, Segnatura: Giustizia, Processi antichi, Pandetta corrente. Fascicolo 3794. Vi sono due copie dell'atto, una copia originale A ai fogli che vanno da f.45.r a f.49.r e una copia non originale B ai fogli da f.138.r a f.141.v. Il testo riprodotto è quello della copia B, corretto per confronto con la copia A.

² A partire dai primi anni del Seicento, le ville da diporto, «*i casini*», si trasformarono in case d'abitazione ed in palazzi. Per avere un quadro degli insediamenti sulla collina di Posillipo in età vicereale è necessario rifarsi alla veduta di Alessandro Baratta edita nel 1629. L'immagine rende molto bene la magnificenza dei luoghi e ben si spiega la fuga dalla città delle autorità che si rifugiarono in queste regione lontana dal caos del centro cittadino. Sulla collina sono visibili i profili degli antichi casali, non più numerosi di quanto lo fossero già nel Cinquecento; le pendici comprese tra la costa e il crinale sono densamente coltivate e inframmezzate da poche case coloniche. Da Internet]

³ Il borgo di Posillipo, noto oggi come il Casale, si chiamava, in realtà, all'epoca della sua costruzione, Santo Strato, mentre con il termine casale si intendevano, complessivamente, i quattro insediamenti della collina e cioè Megalia, **Ancari**, Spollano, e lo stesso Santo Strato. Chiuso nell'isolamento della vita contadina, il Casale Posillipo giunse intatto nella sua conformazione sino all'epoca vicereale. Nel seicento i quattro villaggi erano conosciuti per la salubrità e l'amenità dei fondi. I villaggi più antichi sarebbero quelli di *Ancari*, o *Angari*, e Megaglia. Questi, durante il Medioevo, unitamente a Santostrato (più correttamente Santo Strato) e Spollano formavano il Casale di Posillipo, giuridicamente ed economicamente autonomo. Gli abitanti della zona, fin dall'epoca degli Aragonesi, godevano di numerosi privilegi fiscali, mantenuti anche in età vicereale, per evitare ulteriori fenomeni di inurbamento del centro di Napoli.

⁴ Camillo Agense fu nomato da re Filippo II d'Asburgo-Spagna sindaco di Napoli nel 1580, sposò una Mormile ed ebbe per figlio Astorgio (†Napoli, 1660), Signore della Rocchetta, che prese in moglie Claudia Piscicelli, figlia di Marino e Girolama Ravaschieri; le sue spoglie riposano in pace nella basilica di S. Paolo Maggiore in Napoli.

⁵ Esiste una via strettola a S. Anna alle Paludi.

⁶ Chiesa e monastero di S. Maria d'Alvina [o di S. Maria donna Albina] di Napoli, del seggio di Portanova

forno sita nelle pertinenze della città di Aversa, et propie nel Ponte di Friano⁷ da esso Sig[or] Carlo comprata dal Magnifico Caprio herede colli pesi contenuti nell'Istromento rogato per mano mia a trenta di Settembre prossimo passato, quali beni ha deliberato detto Sig[nor] Carlo donarli donationis titulo irrevocabiliter inter vivos al detto Filippo Vergara suo figlio primogenito, sotto peso però di perpetuo, et assoluto fideicommisso in li primigeniti descendentino dal detto Filippo suo primo genito in perpetuum ordine primae geniturae servato, escluse però le femine, come più diffusamente si dirà in appresso.

E volendo detto signor Carlo la sudetta sua deliberazione ridurla ad effetto, spontaneamente avanti di Noi non per forza, ma per ogni miglior via, che può, et vole, dona [f. 139.r] per donazione detta irrevocabile tra vivi et per titolo della donazione predetta da, cede, et assegna al detto Filippo suo primo genito assente, Et a me Notaro publico per esso presente, et accettante le sudette Massarie, giardini, Case, censi, et annue entrate ut supra descritti con tutte, e singole loro ragioni, attioni. Pertinenze, e con il loro intiero stato.

Sta che detti beni, censi, et annue entrate ut supra donati da oggi avanti per causa della presente donazione siino e passino in pieno dominio di detto Filippo, e delli suoi primigeniti al modo detto di sopra, e che più diffusam[ente] si dirà appresso ad averli, tenerli, e possederli, cedendo detto Sig[nor] D. Carlo ogni ragione, che sopra di quello li compete perché detto Sig[nor] Carlo pone detto Filippo co' i suoi descende[n]ti primigeniti in suo luogo, e li costituisce proc.ri irrevocabili, et in cosa propria, perché sopra di quelli non si riserva lus, né azione alcuna, e si costituisce per semplice costituito tenere, volens & Lege, Iure. (?). [f. 139.v] E promette, e conviene detto Sig[nor] Carlo per solenne stipulazione al detto Filippo suo figlio primo genito assente, et me Notaro publico per esso presente, et accettante la donazione, cessione, e rinuncia predetta nel modo ut supra fatta, et ut infra facienda sempre, et in ogni futuro tempo averla grata, lata, e ferma, e contro quella no[n] venire, né fare per qualsivoglia causa, occasione, e ragione, et la donazione predetta non revocare per qualsivoglia causa, ne anco per inizio d'Ingratitudine, ne per qualsivoglia altra causa etiam Iusta, et dalla Leg[gle] permessa, ne anco perché la donazione predetta ecceda dalla summa di ∇ [ducati] cinquecento, però vuole, che la donazione predetta non s'intenda una, ma più, e diverse donazioni fatte in diverse volte, e tempi, e vagli, e tenghi come se quella fusse fatta avanti qualsivoglia Giudice, ufficiale, e Magistrato, e con decreto, autorità, et insinuazione d'essi, e perciò [f. 140.r] rinuncia alla Leg. final: alla Leg. Si Unquam, al codice di revoc., et insinuare le donazioni, et all'istessa insinuazione, et a tutte, e qualsivoglia Leggi, che dittano in beneficio de donanti.

E dove per l'avvenire occorresse revocare la presente donazione per qualsivoglia causa etiam giusta, e dalla Legge permessa, vuole detto Sig[nor] Carlo, che tante volte s'intenda confirmare, quante volte la volesse revocare, perché così ha voluto e ha disposto.

La quale donazione delli beni predetti detto Sig[nor] Carlo la fa al detto Filippo suo figlio primo genito con peso però di perpetuo et assoluto fideico[m]misso in li primigeniti descendentino dal detto Filippo suo primo genito in perpetuum ordine primo[rum] genitur[orum], servato, escluso però le femine, et mancando [che Dio non voglia] la linea masculina del detto primogenito all'istesso modo sr intendano irrevobiliter inter vivos donati detti beni al secondogenito, [f. 140.v] che in detto caso tenerà luogo di primo genitura, seu di primo genito nell'istesso modo, e così debb'osservarsi successivamente, di modo, che detti beni si possedano sempre da chi tenerà luogo di primo genitura, senza che da qualsivoglia tribunale o inferiore, o Superiore si possa dare intelletto contrario al detto fideicommisso, conf[orm]e

Con espressa condizione, che possa detto Sig[nor] Carlo donante aggiungere altre condizioni per maggiore chiarezza del detto fideicommisso contenuto nella presente donazione senza però derogazione alcuna alla presente donazione irrevocabile, dovendo sempre restar in piede detto fideicommisso perpetuo.

⁷ ALESSANDRO DI MEO, *Annali Critico-Diplomatici del Regno di Napoli della Mezzana Età*, vol 12, Napoli 1819, p. 353: «Il ponte a Friano, colla Taverna nella Via Regia, un m[iglio] ed alquanto più, fuor di Aversa, alla volta di Napoli. Dentro, vic. la via di S. Antimo, vedesi, dicono, l'ant. Chiesa.

Ben vero volendo gravare il primogenito di due parti di usufrutto al secondo genito, senza però peso d'obligare la proprietà -----

E con condizione, che colla presente donazione non s'intenda [f. 141.r] fatto pregiudizio alli pesi, che si devono sopra detta Massaria fu di detto Magnifico Caprio, stante, che deve restar conforme resta affetta a detti pesi, sin tanto, che non si darà intiera, e puntuale sodisfazione di quello si deve, come dall'Istromento della compra d'essa stipulato per mano mia senza però, che con questo si facci pregiudizio a detta donazione,

fideicomiso, in detta donazione contenuto, quale donazione, et fidei commissio ut supra fatto promette detto Sig[nor] Carlo non revocarlo, quale fideicomiso fatto in detta massaria comprata dal detto Magnifico Caprio, detto Signor Carlo dichiara, che l'ha fatto anco in riguardo al desiderio di detto Caprio, che ha di vedere conservare nella casa di detto Signor Carlo in perpetuum detta massaria per esso ut supra vendutali, come li ha significato, quando tante volte li ha richiesto per la compra di detta Massaria, e dopoi la vendita di quella da lui fattali.

Pro quibus omnibus observandis predictus D[ominus] Carolus [f. 141.v] sponte obligavit seipsum ejusque heredes, successores, et bona omnia dicto Philippo eius filio absenti |et mihi| Not[a]rio presenti sub pena et ad penam dupli medietate cum potestate capiendi |constitutione precarii | et renuntiavit | et iuravit | presentibus opportunis. = Extracta est presens copia ab actis quondam Notarii Francisci Mignone de Neapoli, acta cujus penes me conservantur, et facta collatione concordat, meliori semper salva, et in fidem Ego Notarius Joanne Dominicus Castaloni de Neapoli hic me subscripsi, et signavi, requisitus = adest signum Notarii-----

Extracta est p[rese]ns copia a suo proprio orig[ina]li, cum quo facta collatione concordat meliori semper salva, et ad fidem | Neapoli die decima nona m[ensi] Junij 1759.

[Seguono varie firme]

La presente copia B (che nel fascicolo è trascritta ai fogli 138.r - 141.v) è stata confrontata con la precedente copia A (trascritta ai fogli 45.r - 49.r). Le due copie sono sostanzialmente uguali, tranne una riga saltata e qui inserita e una maniera diversa di scrivere le parole (t al posto di z; et al posto di e ecc.). Mentre la copia B è una trascrizione, la copia A è l'originale e ha la firma del notaio che ha autenticato la copia. L'esemplare A termina così:

Extracta est p[rese]ns copia ab actis q[uonda]m Not[ar]ij Francisci Mignone a Neap[opolis] que ad p[rese]ns p. me conservantur, et facta col[l]atione concordat m[elior]i salva semp[er], et in fidem | Ego Not. Michael Bono... de Neap[oli] (...?) sig[n]avi]

